

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Elaborare il DVR senza l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, o senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, o senza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, o senza previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o senza che sia immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità	Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30
Elaborare il DVR senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, o senza l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento	Ammenda da € 1.116,82 a € 2.233,65
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Non frequentare, per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste dalla legge, corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
Non consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni e malattie professionali	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 837,62 a € 4.467,30
Non fornire, negli appalti e subappalti, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	
Non verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.116,82 a € 5.360,76
Non tenere conto nell'affidare i compiti ai lavoratori delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.340,19 a € 5.807,48
Non prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	
Non richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione	
Non prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio	
Non nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.675,24 a € 6.700,94
Non fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente	
Non aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro	
Non cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalti e subappalti	
Non coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte negli appalti e subappalti	
Non promuovere la cooperazione e il coordinamento negli appalti e subappalti elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	
Non inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e non richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico	

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
<p>(se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati)</p> <p>Non consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute</p> <p>Non consegnare tempestivamente copia del DUVRI ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>Non consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>Non convocare nelle unità produttive con più di 15 lavoratori la riunione periodica</p> <p>Non tenere la riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori</p>	<p>Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30</p>
<p>Non custodire il DVR presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi</p> <p>Non sottoporre nel corso della riunione periodica all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute</p> <p>Effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.233,65 a € 7.371,04</p>
<p>Non comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni, non vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità</p> <p>Non fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi agli infortuni alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.116,82 a € 5.025,71</p>
<p>Non comunicare tempestivamente, nei casi di sorveglianza sanitaria, al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>Non comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento</p> <p>Non conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni, non redigere un verbale della riunione periodica e non metterla a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 558,41 a € 2.010,28</p>

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
<p>Non munire, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall'impresa di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 111,68 a € 558,41</p>
<p>Non comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,84 a € 335,05</p>
<p>Non provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di legge, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente</p> <p>Non provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate</p> <p>Non assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda</p>	<p>Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.340,19 a € 5.807,48</p>
<p>(se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati)</p> <p>Non fornire ai dirigenti e ai preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro</p> <p>(se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati)</p> <p>Non fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico</p> <p>(se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati)</p> <p>Non somministrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi</p> <p>(se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati)</p>	

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
Non prendere i provvedimenti e non dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro, non garantisca la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati	
Non organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, non designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 837,62 a € 4.467,30
Non informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare	
Non adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili	
Non astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato	
Non prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 837,62 a € 4.467,30
Non adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.340,19 a € 5.807,48

SANZIONI PER I COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE, PER I LAVORATORI AUTONOMI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, I SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, GLI ARTIGIANI E I PICCOLI COMMERCianti

ILLECITO	SANZIONE AGGIORNATA
Non utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge, non munirsi di dispositivi di protezione individuale e non utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge	Arresto fino a un mese o ammenda da € 223,36 a € 670,09
Non munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora si effettuino le prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,84 a € 335,05